

## **TI\_GERICHTE TI-98860 vom 14. August 2008**

TI Tribunale d'appello, 2008-08-14, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_TI-98860](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_TI-98860)

FR: TI\_GERICHTE TI-98860 du 14 août 2008

IT: TI\_GERICHTE TI-98860 del 14 agosto 2008

### **Erwägungen**

#### **E. 1**

L'■accusata, detenuta, è pacificamente legittimata a presentare istanza di libertà provvisoria.

#### **E. 2**

I principi che reggono la materia, pur se noti alle parti, vengono qui di seguito riproposti.

L'■art. 95 CPP ■ corrispondente all'■art. 33 scaturito dalla revisione parziale 23 settembre 1992 / 1. gennaio 1993 ■ dopo evidenza al cpv. 1 del principio secondo cui l'■accusato si trova di regola in libertà, consente al cpv. 2 arresto, perdurare e (poi, se del caso) proroga del carcere preventivo ai sensi dell'■art. 103 CPP, quando esistono a carico dello stesso accusato gravi e concreti indizi di colpevolezza per un crimine o un delitto e nel contempo sono presenti preminenti motivi di interesse pubblico, quali ■ per quanto qui concerne ■ i bisogni dell'■istruzione, con particolare riguardo al pericolo di collusione e di inquinamento delle prove che, sia detto qui a futura memoria ■ può continuare ad esistere fino al pubblico dibattimento (sentenza della I Corte di diritto pubblico del Tribunale federale del 23 marzo 2000 in re S.B., consid. 4a). Si aggiunge, sempre con riferimento al caso in esame, che l'■elenco dei motivi di interesse pubblico nell'■art. 95 cpv. 2 CPP non è esaustivo (Messaggio aggiuntivo del 20 marzo 1991 concernente la revisione del CPP, ad art. 27, pag. 32, nota 3), tra altri possibili, essendovi quello della tutela dell'■ordine pubblico (REP 1998 n. 105).

L'■eccezione della cautelare privazione della libertà personale ha così trovato codificazione in una chiara base legale (di diritto cantonale: DTF 114 Ia 283 consid. 3) in corrispondenza ed a superamento di quanto già dettato dalla giurisprudenza della Camera dei ricorsi penali ■ nel solco di quella del Tribunale federale -, ritenuto implicito il rispetto della proporzionalità (REP 1980 pag. 44; 1986 pag. 158; 1988 pag. 413; DTF 102 Ia 381).

I menzionati presupposti vanno approfonditi con maggiore rigore nella loro valutazione, quanto più si è protratta la restrizione della libertà e quanto più si avvicina la conclusione delle indagini (REP 1988 pag. 416; 1989 pag. 287 ss).

Ed anche questo giudice, come già la Camera dei ricorsi penali, non restringe la sua cognizione all'■arbitrio (REP 1980 pag. 128).

(per tutte: sentenza GIAR 21.12.2001 in re G., Inc. 520.2001.5).

#### **E. 3**

L'■esistenza di gravi e concreti indizi di colpevolezza deve essere verificata d'■ufficio nei limiti di competenza di questo giudice derivanti dalla sua funzione che è quella di esaminare l'■esistenza dei presupposti per il mantenimento della misura restrittiva della

libertà personale e non di valutare nella sostanza l'esistenza di un reato.

Con verosimiglianza sufficiente, a questo stadio del procedimento ed in questa sede, si può concludere per la presenza di seri e di concreti indizi di colpevolezza a carico di \_\_\_\_\_ relativi all'ipotesi di un suo coinvolgimento nell'ipotesi di truffa (per l'ottenimento di indennità di invalidità e indennizzo RC a seguito di infortunio) e della tentata truffa (per la richiesta di un'indennità per grandi invalidi) commesse dall'istante, con la correttezza o la complicità del marito, in danno della \_\_\_\_\_ e, se del caso, di altre assicurazioni, con un indebito profitto di svariate centinaia di migliaia di franchi svizzeri, oggetto del procedimento penale.

A questo proposito basti ricordare le conclusioni della CRP che hanno portato alla promozione dell'accusa per titolo di truffa in data 16 giugno 2008:

Dopo l'arresto è stato possibile accertare che con l'applicazione di una terapia con fogli di \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) da parte di un dermatologo (in casu il \_\_\_\_\_), il medico ha riscontrato che all'ultima visita in data odierna riscontro che bendaggi non sono stati manipolati, tranne i 10 cm verso le mani che presentano segni di rifacimento. Tolle le bende dalle due braccia, i fogli di \_\_\_\_\_ mostrano sui 2/3 prossimali poche secrezioni, mentre sul 1/3 distale abbondante secrezione. In seguito tolti i fogli di Ialugen ritrovo sui 2/3 prossimali una buona riepitelizzazione con le zone erose ora completamente chiuse, mentre sul 1/3 distale ancora erosioni attive che stentano a rimarginare (cfr. AI 149, rapporto di osservazioni 31 luglio 2008 del \_\_\_\_\_). A questo proposito appare importante menzionare il rapporto 10 luglio 2008 dell'\_\_\_\_\_ attivo presso il Carcere giudiziario: egli afferma di avere medicato la mattina del 7 luglio 2008 la paziente e di avere notato, lo stesso pomeriggio in occasione della visita del \_\_\_\_\_ che il bendaggio sembrava diverso da quello effettuato la mattina. Successivamente alla visita del medico, l'infermiere avrebbe quindi deciso di medicare l'accusata con un bendaggio a lisca di pesce ad entrambe le braccia e di avere ritrovato, il 9 luglio 2008, un bendaggio completamente diverso da quello effettuato, giustificato dalla detenuta con il passare di notti agitate. L'infermiere osserva che Del bendaggio a lisca di pesce non c'è traccia e la medicazione termina a metà braccio al posto del polso. Ho chiesto alla paziente se qualcuno o lei stessa avesse sfasciato la medicazione per poi rifarla, ma lei ha a più riprese negato fermamente, dicendo che né lei, né nessun altro le ha mai toccate. Rifaccio la medicazione ponendo nuovamente attenzione al modo in cui la eseguo ed aggiungo una firma sul bendaggio stesso per potere verificare la fasciatura alla prossima visita. Giovedì 10.07.08, alle ore 11.00, visita dermatologo (\_\_\_\_\_. Questa volta la medicazione di ieri è intatta, le ferite sanguinanti si trovano vicino ai bordi della fasciatura, mentre più in mezzo le ferite sembrano migliorate (cfr. AI 158, rapporto del persona di custodia alla Direzione del 10 luglio 2008).

Ciò per dire che vi sono sufficienti elementi per affermare che l'accusata è riuscita a togliersi la medicazione più di una volta, specialmente nella zona più vicina ai polsi, dove le ferite non sono riuscite a rimarginarsi a differenza delle ulcerazioni che risultano disseminate sul resto delle braccia che sono in via di guarigione: vi è quindi il forte sospetto che si tratti di lesioni autoinferte.

Alla luce della dichiarazione fatta dall'accusata a questo giudice in occasione dell'udienza della conferma dell'arresto del 1° luglio 2008 secondo cui io sono veramente impedita nei movimenti, non riesco neppure a pettinarmi (il non riuscire a

pettinarsi è infatti uno degli impedimenti/requisiti ■principe■ per l'ottenimento dell'indennità per grandi invalidi), appare perlomeno singolare che gli agenti di custodia abbiano osservato la detenuta, il 26 luglio 2008, mentre si trovava in ginocchio sul tavolo della cella a parlare dalla finestra e a gesticolare, con le braccia infilate tra le sbarre, con qualche altro detenuto e che ancora successivamente, la stessa sera, davanti agli agenti, si sarebbe alzata dal letto dove si trovava seduta, avrebbe impugnato la sedia e posizionandola per usarla a mò di scala e, con nessuna difficoltà, raggiunto il piano del tavolo sul quale si sarebbe inginocchiata (cfr. AI 158, rapporto del personale di custodia alla Direzione del 26 luglio 2008).

Sia per quanto riguarda mobilità che mancanza di ulcere sulle braccia dell'accusata, significativi risultano i verbali d'audizione degli investigatori privati \_\_\_\_\_ (AI 123) e \_\_\_\_\_ (AI 124), che hanno confermato quanto riportato nel rapporto e nella documentazione fotografica prodotta dalla denunciante (menzogne e fotomontaggi a mente dell'accusata).

L'osservazione della difesa, secondo cui \_\_\_\_\_ ha disposto un'ulteriore visita medica dopo avere acquisito il rapporto degli investigatori, non depone a favore della tesi dell'istante secondo cui non vi sarebbero stati sufficienti indizi di reato bensì, come già evidenziato dalla CRP (CRP 60.2008.72, p. 149) tale comportamento denota la serietà con cui la denunciante ha affrontato la fattispecie prima di inoltrare l'esposto al Ministero pubblico.

#### E. 4

L'accusata ritiene che non sussistano più bisogni istruttori dal momento che non vi sarebbe più pericolo di collusione: il PP avrebbe sequestrato tutti i beni dei coniugi \_\_\_\_\_ sia in \_\_\_\_\_ che all'estero, si sarebbe in attesa della perizia del professore in dermatologia, l'accusata sarebbe stata medicata presso il Carcere giudiziario con bende non asportabili dall'istante la quale è disposta a sottoporsi alle visite mediche richieste qualora il PP lo ritenesse necessario.

Secondo il magistrato inquirente devono ancora essere interrogati i medici ed i sanitari che hanno avuto in cura l'accusata negli anni nonché persone vicine alla famiglia che hanno avuto modo di incontrare l'accusata negli anni e il personale che ha seguito l'accusata in carcere oltre al \_\_\_\_\_ si dovrà attendere il referto del \_\_\_\_\_ ed è già stato scelto anche il perito ortopedico che dovrà esprimersi sulle difficoltà di movimento degli arti superiori dell'accusata e le perizie devono essere fatte con l'accusata in stato di detenzione dal momento che ■non è immaginabile, si richiama anche il comportamento che ella assume all'interno del \_\_\_\_\_, che la signora \_\_\_\_\_ venga peritata in libertà■(cfr. preavviso negativo p. 5). Il PP ritiene poi indispensabile far luce sulla situazione economica dei coniugi, ma la documentazione bancaria richiesta non sarebbe ancora pervenuta completamente anche se sarebbe stato possibile accertare un avere in conto complessivo attuale di circa CHF 540'000.- a fronte di entrate complessive dal 1993 per CHF 1'360'000.-, prelevamenti a contanti (già solo per prelevamenti di importi superiori a CHF 5'000.-) per complessivi CHF 457'000.-, un bonifico a favore di un conto dell'accusata in \_\_\_\_\_ di CHF 50'000.- del 23 aprile 2004 (AI 140) e l'utilizzo asserito di CHF 200'000.-/250'000.- per la ristrutturazione della casa in \_\_\_\_\_ (di cui non si conosce modalità di acquisto della proprietà e l'eventuale prezzo d'acquisto), tutto ciò considerato che dal 2003 il marito dell'accusata avrebbe smesso di lavorare per

accudire la moglie senza nessun reddito apparente.

Quanto alle necessità istruttorie atte a giustificare la misura cautelare di privazione della libertà, non è inutile ricordare i seguenti principi:

"

-In relazione ai bisogni istruttori, atti a giustificare la misura restrittiva della libertà personale, occorre ricordare che questi non s'identificano semplicemente con gli atti istruttori in quanto tali, o con gli accertamenti (ancora) da effettuare, bensì con il pericolo di collusione o d'inquinamento delle prove che (eventualmente) espone a rischio la corretta raccolta (o conservazione) di tali atti (G. Piquerez, *Procédure pénale suisse*, ZH 2000, nos. 2344 ss.; N. Schmid, *Strafprozessrecht*, ZH 1997, nos. 697 ss.; RDAT 1988 no. 24). In quest'ottica il fatto che l'inchiesta sia tuttora in corso non è, di per sé, decisivo, in quanto "Die Tatsache allein, dass noch nicht alle Beweise erhoben bzw. die Mitverdächtigen dingfest gemacht werden konnten oder dass der Angeschuldigte die Aussage verweigert, genügt nicht" (N. Schmid, op. cit., no. 701a). Occorre che l'indagato, se posto in libertà, possa pregiudicarne (o comprometterne) il corretto svolgimento e, conseguentemente, l'esito.

-E', inoltre, necessario che questa possibilità di pregiudicare la raccolta di elementi di prova si fondi su elementi concreti: "Jedoch genügt nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtes die theoretische Möglichkeit, dass der Angeschuldigte in Freiheit kolludieren könnte, nicht, um die Fortsetzung der Haft oder die Nichtgewährung von Urlauben unter diesem Titel zu rechtfertigen. Es müssen vielmehr konkrete Indizien für eine solche Gefahr sprechen." (DTF 117 Ia 257, cons. 4 c.).

-Gli elementi di concretezza del pericolo vanno individuati, di volta in volta, quantomeno nella specifica prova da assumere e nel rapporto (oggettivo e soggettivo) dell'accusato con il mezzo di prova. Ad esempio, trattandosi di audizione testimoniale, il pericolo di collusione non può essere invocato in modo astratto a giustificazione del mantenimento della misura cautelare, occorre che un'influenza (dell'accusato nei confronti del teste) sia possibile, rispettivamente che vi sia una possibile convergenza d'interessi (tra i due) in relazione al contenuto della deposizione (SJ 1990 p. 438; DTF 117 Ia 257; ZR 72 no. 77 p. 19). Il semplice atteggiamento di diniego dell'accusato, in sé, non costituisce indice in tal senso (DTF 90 IV 66; Hauser/Schweri, *Schweizerisches Strafprozessrecht*, BS 1999, § 68 no 13)."

(GIAR 23 settembre 2002 in re Y.)

Riassumendo, per il mantenimento della carcerazione preventiva dell'accusata, non basta che vi siano ancora atti istruttori da esperire, ma è necessario che la prematura rimessa in libertà dell'accusata possa essere di documento proprio nell'ottica dell'assunzione delle prove che ancora mancano, e meglio in presenza di pericolo di collusione, quando cioè è lecito temere l'intervento dell'accusata su terze persone (siano essi correi, parti lese o semplici testi), o pericolo di inquinamento delle prove, termine più ampio che indica altri atteggiamenti suscettibili di falsare l'assetto probatorio, come la soppressione o l'alterazione di mezzi di prova, ecc.

Va da sé che i criteri sopra esposti richiedono applicazione più restrittiva allorquando l'inchiesta (e la detenzione) é in corso da un certo tempo.

Nel caso in esame è stato accertato che il PP ha già provveduto, in data 18 luglio 2008, ad inoltrare una commissione rogatoria alle \_\_\_\_\_ volte, tra l'altro, al blocco a registro fondiario della casa di proprietà dei coniugi \_\_\_\_\_, oltre ad ogni altra loro proprietà immobiliare, e a chiedere la documentazione attestante l'acquisizione dell'immobile, l'eventuale prezzo d'acquisto e la sussistenza di mutui ipotecari (AI 126), egli ha poi provveduto, in data 25 luglio 2008 (AI 140), a chiedere alla difesa dell'accusata la disponibilità dell'istante a far trasferire l'eventuale saldo attivo del conto in \_\_\_\_\_ alimentato il 23 aprile 2004 con il bonifico di CHF 50'000.- proveniente dal conto \_\_\_\_\_ di \_\_\_\_\_ e che, in mancanza di accordo, avrebbe dovuto procedere per le vie rogatorie. La difesa avrebbe dovuto fornire una risposta entro il 6 agosto 2008, nulla si sa in proposito (nulla si trova agli atti consegnati a questo ufficio l'11 agosto 2008).

Tali atti istruttori volti alla ricostruzione della situazione patrimoniale dell'accusata e al recupero dell'eventuale maltolto, appaiono imprescindibile (trasferimento volontario o sequestro da parte del PP per via rogatoria), come imprescindibile l'acquisizione della documentazione della relazione bancaria in \_\_\_\_\_ intestata all'accusata: sia che avvenga con la collaborazione dell'accusata o per le vie ufficiali. Presente a questo proposito un importante pericolo di collusione ed inquinamento delle prove, almeno sino a sicurezza degli avvenuti sequestri (blocco del fondo e blocco del denaro) e/o recupero degli eventuali fondi ancora presenti sul conto e acquisizione della documentazione bancaria serba.

Pericolo di collusione presente pure sino a fissazione degli elementi utili per i periti medici. Inimmaginabile una perizia con l'accusata a piede libero, dal momento che il sospetto di reato, così come accertato anche dalla CRP, consiste proprio nell'ipotesi che le ulcerazioni presenti sulle braccia dell'accusata non siano la conseguenza del lontano incidente del 1993, bensì ferite autoinferte o inferte con l'aiuto del marito (ipotesi che si fa sempre più strada in considerazione del miglioramento, dall'arresto ad oggi, della cute della parte superiore delle braccia, mentre che in prossimità dei polsi sembrerebbe che l'accusata riesca a lesionarsi da sé).

## **E. 5**

È pure dato, e sufficientemente concreto, almeno a questo stadio del procedimento, il pericolo di fuga.

Il pericolo di fuga, per giustificare carcerazione preventiva, deve essere concreto e rivestire di una certa probabilità: in altri termini lo si ammette quando l'accusato, se posto in libertà, si sottrarrebbe con una certa verosimiglianza al perseguimento penale ed alla (eventuale) esecuzione della pena. La gravità della pena presumibile non basta, da sola, a motivare la carcerazione; occorre valutare l'insieme delle circostanze, tra cui il carattere dell'accusato, la sua morale, i legami famigliari, il domicilio, la professione, la situazione economica e tutti quegli elementi che rendono la fuga non solo possibile ma probabile (DTF 19 gennaio 1999 in re G.S.; DTF 117 Ia 69; SJ 1980 186; SJ 1981 135; N. Schmid, Strafprozessrecht, ZH 1997, no. 701).

Ritenuto che a poco valgono, per quest'analisi, le semplici dichiarazioni d'intenti dell'accusato stesso (per tutte: sentenza GIAR 27 maggio 2002 in re P.) e che la concretezza del pericolo di fuga può essere accertata "Auch wenn keine konkrete Flüchtlpläne u.ä. gefordert sind, " (Schmid, ibidem).

L'accusata è cittadina \_\_\_\_\_ con un \_\_\_\_\_ in via di riesame nel prossimo autunno, ella non ha nessun legame con la \_\_\_\_\_, né familiare né lavorativo, ad eccezione di un appartamento a \_\_\_\_\_ per cui i coniugi pagano oltre CHF 1'000.- di locazione al mese. \_\_\_\_\_ è attualmente senza reddito alcuno e i suoi beni in \_\_\_\_\_ sono stati posti sotto sequestro al contrario di quelli in \_\_\_\_\_, dal momento che non si sa quando e se le \_\_\_\_\_ accoglieranno la rogatoria procedendo al blocco del fondo (blocco che in ogni caso non dovrebbe comportare, almeno nell'immediato, conseguenze sull'abitabilità dello stabile) mentre che il conto bancario a suo nome in \_\_\_\_\_ (di cui non si conosce il saldo) non è ancora stato posto sotto sequestro penale, rispettivamente l'accusata non ha (ancora?) accettato di trasferire l'eventuale saldo in \_\_\_\_\_.

A questo punto \_\_\_\_\_ potrebbe facilmente, se posta in libertà provvisoria, decidere di disertare definitivamente la \_\_\_\_\_, per ritornare in \_\_\_\_\_ per recuperare e nascondere i beni ivi esistenti e non più presentarsi per gli incombenti processuali, in attesa che il procedimento termini a suo favore, magari per incompletezza delle perizie giudiziarie in caso non dovesse più sottoporsi alle visite eventualmente ancora necessarie per i periti.

Se le accuse dovessero essere confermate ■ ella è confrontata con imputazioni di una certa gravità, per un indebito profitto presunto di rilievo ed un'attività criminale presunta reiterata nel tempo ■ il rischio di una pena non lieve esiste (i reati per i quali è stata promossa l'accusa prevedono anche la reclusione).

Visto quanto sopra appare perciò verosimile che l'accusata possa preferire rendersi irreperibile alle autorità inquirenti, per le ulteriori necessità istruttorie, se posta in libertà provvisoria.

Tale pericolo appare quindi concreto e non può essere scongiurato neppure con misure meno incisive, quali il deposito dei documenti d'identità o con obbligo di firma in Polizia, essendo evidente che un cittadino straniero può far rientro nel proprio paese d'origine anche senza documenti d'identità e non potendo ovviare all'accertato pericolo di fuga il presentarsi (anche giornalmente) alle Autorità di Polizia.

## **E. 6**

La proporzionalità di una carcerazione (preventiva) deve essere analizzata da angolature diverse. Da un lato occorre mettere in relazione la durata del carcere preventivo con la gravità e complessità della fattispecie e con la pena presumibile e dall'altro occorre anche verificare il rispetto del principio di celerità (SJ 1981 p. 383 e citazioni; art. 102 CPP).

La proporzionalità della carcerazione sin qui sofferta, alla luce della gravità delle accuse, della presenza di concreti indizi di colpevolezza, e delle dimensioni dell'inchiesta, per ipotesi di reato che perdura da diversi anni, diversi atti istruttori compiuti, e che può essere considerata praticamente al termine, è sicuramente data. Gli inquirenti hanno proceduto con celerità e non si sono limitati ad interrogare gli accusati ma hanno proceduto con la nomina di periti, numerosi sequestri (domiciliari, bancari, di cartelle mediche, ecc.), l'invio di una rogatoria, il costante monitoraggio dell'accusata in carcere alla ricerca di riscontri oggettivi alle dichiarazioni discordanti dei due accusati e considerato un comportamento processuale non proprio collaborativo (continua manomissione delle medicazioni).

Pure va ammessa nella sua eccezione più generale di rapporto tra la durata della carcerazione preventiva ed il rischio di pena se considerate le comminatorie di pena per i

singoli reati imputati a \_\_\_\_\_.

L'■accusata è stata arrestata il 30 giugno 2008 e ad oggi è in detenzione preventiva da quasi un mese e mezzo. In questo lasso di tempo l'■inchiesta è avanzata con sufficiente celerità.

I reati imputati a \_\_\_\_\_ sono di sicura gravità, a prescindere dal fatto che si tratta di crimini, e in caso di condanna il rischio di pena è certamente superiore alla detenzione preventiva sin qui sofferta e a quella presumibilmente da soffrire per terminare l'■inchiesta con gli atti istruttori necessari e summenzionati, in pieno rispetto del principio della proporzionalità.

#### **E. 7**

In conclusione, constatata l'■esistenza di gravi indizi di reato, bisogni dell'■istruzione, pericolo di collusione ed inquinamento delle prove e concreto pericolo di fuga, nonché rispetto del principio di proporzionalità, della carcerazione sofferta nei termini suesposti, si può concludere che sufficienti presupposti di legge, come anche esplicitati dalla prassi e dalla giurisprudenza, sono presenti nella situazione personale e processuale di \_\_\_\_\_ a legittimare e giustificare il perdurare della cautelare privazione della sua libertà. Di conseguenza, l'■istanza di libertà provvisoria in discussione deve essere respinta con la presente decisione, esente da tasse e spese giudiziarie (art. 39 let. f TG e contrario) e impugnabile entro dieci giorni alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'■appello (art. 284 cpv. 1 let. a CPP).

Per questi motivi,

richiamati i citati articoli di legge,

decide:

- 1.L'■istanza di libertà provvisoria è respinta.
- 2.Non si percepiscono né tasse né spese giudiziarie.
- 3.Contro la presente decisione è dato ricorso alla Camera dei ricorsi penali entro dieci giorni dall'■intimazione.
- 4.Intimazione (per raccomandata anticipata via fax):

giudice Claudia Solcà

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.